Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 155

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 4 luglio 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

Avviso di pubblicazione e spedizione di fascicoli della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla *gratuita* distribuzione della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno tanto in edizione normale che in quella economica, che si è ultimata la spedizione del fascicolo 2° del volume VIII, edizione normale anno 1939-XVIII; del fascicolo 13° del volume IV e delle segnature 69 - 78 e 79 - 85 del volume V, edizione economica anno 1939-XVIII, nonchè dei fascicoli dal 5° al 13° del volume I e dei fascicoli dal 1° al 3° del volume II, edizione economica anno 1940-XVIII.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione dei fascicoli suddetti dovranno essere inoltrati all'Ufficio della Raccolta leggi e decreti presso il Ministero di grazia e giustizia, Palazzo di via Arenula - Roma, nel termine improrogabile di un mese dalla pubblicazione del presente avviso, avvertendo che trascorso detto termine non saranno più ammessi e che quindi i fascicoli, intempestivamente richiesti, non potranno essere forniti che a pagamento ed a cura dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

(*R. decreto* 26 *ottobre* 1939-XVII, *registrato alla Corte dei conti addì* 8 *marzo* 1940-XVIII, *registro* 2 *Africa Italiana, foglio n.* 291).

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Bertoldo Tommaso fu Bernardo e di Scala Teresa, nato a Ivrea (Torino) il 1° febbraio 1905, tenente in s.p.e. del IX battaglione coloniale;

Ecarotico Aldo fu Giuseppe e di Candida Rosi Casali, nato a Perugia il 16 gennaio 1904, maresciallo ordinario dell'XI battaglione arabo somalo;

Giullozzi Luigi di Giuseppe e di Begani Teresa, nato a Roma il 25 luglio 1891, 1° capitano in s.p.e. del XII gruppo artiglieria someggiato coloniale;

Preziosi Aldo fu Luigi e di Ferronetti Alda, nato a Piedimonte d'Alife (Napoli) il 20 dicembre 1910, tenente in s.p.e. del XIX battaglione coloniale.

MEDAGLIA DI BRONZO

Alfieri Sebastiano di Carmelo e di Maria Annina di Bella, nato a S. Stefano di Camastra (Messina) il 4 febbraio 1894, maggiore in s.p.e. del XLI battaglione coloniale;

Burghignoli Renato fu Carlo e di Clementina Cerri, nato a Fermignano (Urbino) il 2 luglio 1893, tenente di complemento del XVII battaglione coloniale;

Cannella Italo di Annibale e fu Sorrentino Adelia, nato ad Aquila il 17 luglio 1911, tenente di complemento del XVII battaglione coloniale;

Matteocci Sestilio di Pietro e fu Pettine Antonia, nato a Rieti il 9 maggio 1904, tenente in s.p.e. del VII battaglione arabo somalo;

Moccagatta Giovanni fu Luca e di Caligaris Rosa, nato a Castellazzo Bormida (Alessandria) il 24 giugno 1895, 1° capitano in s.p.e. della IX brigata coloniale;

Pomares Valentino di Carlo e di Ernestina Beanfort, nato a Chioggia (Venezia) il 12 gennaio 1911, tenente di complemento del LV battaglione coloniale;

Gheresghier Gheremedin, buluc basci del gruppo bande altopiano;

Hagos Chiflai, sciumbasci del gruppo bande altopiano;

Uoldeiohannes Maderi, ascari (65772) del I battaglione coloniale, 4ª compagnia;

Zerai Cassai, buluc basci del gruppo bande altopiano.

CROCE DI GUERRA

Daretti Giuseppe fu Ignazio e fu Emilia Paganetto, nato a Pisa l'11 settembre 1900, tenente di complemento della V brigata coloniale;

Giaccardi Alberto fu Paolo e di Evangelina Bottero, nato a Genova il 7 luglio 1906, tenente di complemento del Governo Galla e Sidama;

Guida Giovanni di Emanuele e di Novario Antonietta, nato ad Ariano Irpino (Avellino) il 27 agosto 1905, capitano in s.p.e. del Comando superiore Forze armate A.O.I.;

Isacco Luigi di Luigi e di Vianello Giovanna, nato a Milano il 21 ottobre 1910, sottotenente di complemento del 1° gruppo squadroni cavalleria coloniale;

Massari Luigi di Filippo e di Barbagallo Teresa, nato a Centuripe (Enna) il 7 dicembre 1911, sottotenente di complemento del 1° gruppo artiglieria someggiato cammellato della Somalia;

Matteucci Ugo di Gino e di Ada Baldini, nato a Firenze il 3 gennaio 1904, tenente di complemento del X battaglione coloniale;

Pietravalle Nicola di Giuseppe e fu Abate Clementina, nato a Montesarchio (Benevento) il 30 gennaio 1902, maggiore in s.p.e. del Comando superiore Forze armate A.O.I.;

Rossi Edoardo di Agostino e di Morganti Margherita, nato a Borgo San Lorenzo (Firenze) il 13 aprile 1911, sottotenente di complemento della banda irregolare di Giamgiam;

Salvarani Aldo di Luigi e fu Silvia Cognini, nato ad Ancona il 13 aprile 1909, sottotenente di complemento del VI gruppo artiglieria someggiato coloniale;

Sessi Napoleone di Alfredo e di Belloni Rosa, nato a Cave (Roma) l'8 settembre 1908, tenente in s.p.e. del XX battaglione coloniale;

Aptemariam Salomon, uachil del gruppo bande altopiano;

Gherenchiel Ghilau, gregario del gruppo bande altopiano;

Gheriesus Bahalà, uachil del gruppo bande altopiano;

Tassau Gheriesus, uachil del gruppo bande altopiano;

Tesfasillasse Analom, uachil del gruppo bande altopiano.

(2338)

(*Regio decreto* 11 *aprile* 1940-XVIII, *registrato alla Corte dei conti addì* 25 *maggio* 1940-XVIII, *registro* 4 *Africa Italiana, foglio n.* 277).

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Libia:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Curti Gialdino Delle Tratte Ettore di Agostino e di Carolina Cottone Monteleone, nato a Palermo il 3 gennaio 1881, tenente del V squadrone « Savari ».

(2424)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 maggio 1940-XVIII, n. 715.

Modificazione della legge 15 maggio 1939-XVII, n. 776, concernente l'autorizzazione alla Cassa di risparmio della Libia di utilizzare parte del ricavo dell'emissione delle obbligazioni previste nel R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1692, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2427, in operazioni di credito agrario di esercizio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'articolo unico della legge 15 maggio 1939-XVII, n. 776, è sostituito dal seguente:

« La Cassa di risparmio della Libia è autorizzata ad erogare, salvo reintegro da operarsi non oltre il 31 dicembre 1945-XXIV, parte delle somme di cui alla lettera *b*) dell'art. 6 del R. decreto 27 gennaio 1938-XVI, n. 59, nelle operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del R. decreto 13 maggio 1937-XV, n. 1503, garantite da firme di avallo di assoluto riposo per l'ente sovventore, ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 5 del detto R. decreto 13 maggio 1937-XV, n. 1503, restando la Cassa medesima garante del buon esito delle operazioni nei confronti del Governo della Libia e dello Stato, che garantiscono le obbligazioni emesse a norma del R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1692, convertito, con modificazione, nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2427.

Le predette operazioni saranno limitate in modo che il loro ammontare non superi mai, in qualunque epoca, l'importo massimo di 10 milioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 13 maggio 1940-XVIII, n. 716.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1939-XVIII, n. 2149, concernente la temporanea attribuzione al Governatore generale della Libia della facoltà di emanare norme per il riordinamento del sistema tributario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 4 dicembre 1939-XVIII, n. 2149, concernente la temporanea attribuzione al Governatore generale della Libia della facoltà di emanare norme per il riordinamento del sistema tributario.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 21 maggio 1940-XVIII, n. 717.

Istituzione dell'Ente autonomo « Esposizioni nazionali per l'autarchia » con sede in Torino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito, con sede in Torino, un Ente autonomo, avente personalità giuridica, denominato « Esposizioni nazionali per l'autarchia ».

Art. 2.

L'Ente ha lo scopo di organizzare periodicamente in Torino un'esposizione nazionale dell'autarchia e, nel 1948-XXVI, una grande esposizione nazionale, commemorativa del centenario della prima guerra di indipendenza.

Con l'osservanza delle disposizioni vigenti nelle relative materie, l'Ente può altresì organizzare congressi, manifestazioni di ogni genere, mostre e concorsi e può assumere iniziative attinenti ai fini dell'Ente od ai problemi dell'autarchia.

Art. 3.

L'Ente è sottoposto all'alta vigilanza del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, ed è regolato dalle disposizioni di cui al R. decreto-legge 29 gennaio 1934-XII, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934-XII, n. 1607, che detta norme per il disciplinamento delle fiere, mostre ed esposizioni, in quanto non sia diversamente disposto dalla presente legge.

Art. 4.

Il patrimonio dell'Ente è formato:

a) dalla somma di lire 35.000.000 che sarà conferita dallo Stato;

b) dalla somma di lire 20.000.000, importo di obbligazioni infruttifere che l'Ente è autorizzato ad emettere;

c) da contributi, donazioni e lasciti di persone o di enti.

Art. 5.

Le entrate dell'Ente sono costituite:
a) dai proventi delle esposizioni;
b) dagli interessi delle attività patrimoniali;
c) dai contributi, a titolo periodico, di persone ed enti;
d) dai proventi derivanti dall'emissione di buoni tessera, previsti dall'art. 15 della presente legge;
e) dalle quote dovute dai viaggiatori a norma dell'articolo 11.

Sono trasferite all'Ente costituito con la presente legge tutte le attività e le passività dell'Ente per la Biennale nazionale dell'autarchia, costituito presso la Federazione dei Fasci di combattimento di Torino.

Art. 6.

Sono organi dell'Ente:
il presidente;
il vice presidente;
il Consiglio generale;
il Comitato esecutivo;
il Collegio dei sindaci.

La composizione ed il funzionamento del Consiglio generale del Comitato esecutivo e del Collegio dei sindaci verranno determinate nel regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Le funzioni di presidente, di vice presidente e di componente del Consiglio generale e del Comitato esecutivo sono gratuite.

Art. 7.

Il presidente è nominato con decreto Reale su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto con il Ministro per le corporazioni.

Egli ha tutti i poteri di amministrazione e di rappresentanza dell'Ente stesso.

Art. 8.

Il vice presidente è nominato con decreto del Ministro per le corporazioni su proposta del presidente, esercita le funzioni che gli sono delegate dal presidente e sostituisce quest'ultimo in caso di assenza od impedimento.

Art. 9.

L'Ente ha gestione propria.

I bilanci preventivo e consuntivo sono approvati dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, sentiti i Ministri per le finanze e per le corporazioni.

Art. 10.

L'Ente è autorizzato a fregiarsi dello stemma dello Stato.

E' vietato a chiunque impiegare, senza espressa autorizzazione dell'Ente, l'emblema che questo assuma.

La forma dell'emblema è approvata con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, sentito il Ministro per le corporazioni.

Art. 11.

L'Ente è autorizzato a riscuotere dai viaggiatori che utilizzano biglietti a prezzo ridotto rilasciati in occasione di manifestazioni da esso promosse, le quote di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 17 febbraio 1927-V, n. 359, convertito nella legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2686.

Art. 12.

E' esteso all'Ente il trattamento previsto dal R. decreto-legge 8 marzo 1923-I, n. 633, per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro degli operai che prestano l'opera propria alle dipendenze dello Stato.

Art. 13.

Gli atti e contratti stipulati nell'interesse dell'Ente, per conseguire i fini previsti nella presente legge, sono registrati gratuitamente.

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta generale sull'entrata di cui al R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, l'Ente è parificato alle Amministrazioni dello Stato.

Art. 14.

Le invenzioni industriali, i modelli ed i disegni di fabbrica relativi agli oggetti che figurano nelle esposizioni organizzate dall'Ente, godono della protezione temporanea stabilita dalla legge 16 luglio 1905, n. 423.

Art. 15.

L'Ente è autorizzato ad emettere buoni-tessera con diritto a facilitazioni ferroviarie concordate con il Ministero delle comunicazioni. Con decreto del DUCE sono stabilite le modalità per l'emissione, l'ammontare dei buoni-tessera nonchè le altre facilitazioni concesse agli acquirenti di essi.

Art. 16.

Le manifestazioni organizzate dall'Ente sono ammesse ad usufruire delle facilitazioni ferroviarie e doganali previste dal R. decreto-legge 16 dicembre 1923-II, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473.

Art. 17.

Con regolamento da approvarsi con decreto Reale ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per l'interno, di concerto con il Segretario del Partito Nazionale Fascista e con i Ministri per le finanze, per le comunicazioni e per le corporazioni, saranno emanate le norme per il funzionamento, l'amministrazione e la contabilità dell'Ente, per il trattamento del personale e per quanto altro occorra per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — MUTI — DI REVEL — HOST VENTURI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 21 maggio 1940-XVIII, n. 718.

Agevolazioni fiscali per lo sviluppo del naviglio peschereccio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' consentita, per un periodo di anni due, l'esenzione dalle tasse sugli affari, eccettuata l'imposta generale sull'entrata istituita con R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, a

chi, successivamente al 1° gennaio 1940-XVIII e fino al 31 dicembre 1941-XX, abbia messo in servizio scafi di qualsiasi tonnellaggio, con o senza apparato di propulsione meccanica, per la pesca e per il trasporto del pesce e degli altri animali acquatici, delle spugne e dei coralli.

L'esenzione di cui al precedente comma non si applica alle cambiali ed agli atti giudiziari.

Art. 2.

Gli armatori di scafi che cessino di funzionare per gli scopi di cui all'articolo precedente, entro un biennio dalla loro messa in esercizio, sono tenuti a corrispondere allo Stato l'importo delle tasse delle quali abbiano goduto l'esenzione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — TASSINARI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 23 maggio 1940-XVIII, n. 719.

Modificazioni all'ordinamento scolastico per le Colonie, approvato con R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1737, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 268.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli articoli 9, 10, 11, 12, 17 e 19 dell'ordinamento scolastico per le colonie, approvato con il R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1737, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 268, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 9. — Presso ogni Governo dell'Africa Italiana i servizi relativi alla istruzione pubblica sono affidati ad una sopraintendenza scolastica con sede nel capoluogo, posta alle dipendenze della direzione di Governo competente in materia di istruzione pubblica.

Art. 10. — Ad ogni sopraintendenza, oltre al personale necessario di segreteria e di servizio, sono normalmente addetti:

a) un sopraintendente;

b) uno o più ispettori o primi ispettori scolastici o ispettori capi per le scuole preelementari ed elementari;

c) uno o più vigilatori per le scuole primarie per libici e per sudditi dell'Africa Orientale Italiana.

Quando i maestri nazionali abbiano raggiunto il numero di cinquecento alla sopraintendenza potrà essere addetto anche un ispettore centrale per l'istruzione elementare (gruppo *B*, grado 6°).

Ove non sia possibile destinare un sopraintendente, le funzioni di questo sono affidate al funzionario preposto alla direzione di Governo competente in materia di istruzione pubblica.

Art. 11. — Il sopraintendente presiede all'amministrazione delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado e del personale ad esse addetto ed esercita, direttamente e per mezzo degli ispettori o vigilatori, di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo precedente, ed eventualmente per mezzo dell'ispettore centrale per l'istruzione elementare, la vigilanza didattica e disciplinare così sulle scuole pubbliche, come su quelle private.

Gli sono altresì attribuiti in materia didattica i poteri che i regolamenti scolastici del Regno attribuiscono ai provveditori agli studi e che, a norma del presente ordinamento, non siano di competenza di altre autorità.

Art. 12. — La diretta vigilanza sulle scuole preelementari ed elementari di ogni tipo è affidata agli ispettori di cui alla lettera *b*) dell'art. 10, i quali la esercitano alla dipendenza del sopraintendente o, eventualmente, dell'ispettore centrale per l'istruzione elementare. Ad essi, come all'ispettore centrale per l'istruzione elementare, il sopraintendente può anche affidare particolari incarichi e mansioni.

La sorveglianza degli insegnamenti impartiti nelle lingue locali è affidata ai vigilatori di cui alla lettera *c*) dell'art. 10.

Art. 17. — I sopraintendenti e gli ispettori centrali per l'istruzione elementare sono nominati dal Ministero dell'Africa Italiana e vengono scelti, d'accordo col Ministero dell'educazione nazionale, tra il personale di grado non superiore al 6° appartenente ai ruoli da quest'ultimo dipendenti.

Art. 19. — I sopraintendenti e gli ispettori centrali per l'istruzione elementare nominati ai termini dell'art. 17 e gli ispettori scolastici vincitori del concorso di cui all'art. 18, sono messi dal Ministero dell'educazione nazionale a disposizione di quello dell'Africa Italiana che provvede alla loro destinazione. Il loro trattamento è determinato secondo le norme stabilite per il personale di ruolo in servizio civile nell'Africa Italiana.

Essi vengono collocati fuori ruolo o posti nella posizione di comando ai sensi dell'art. 16 del R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, convertito con modificazioni nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1241, e dell'art. 13 del R. decreto-legge 7 ottobre 1937-XV, n. 1864, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2601, e le competenze loro spettanti gravano sul bilancio del Governo alle dipendenze del quale prestano servizio.

È fatto obbligo della permanenza nell'Africa Italiana per almeno un triennio ai sopraintendenti, agli ispettori centrali per l'istruzione elementare e per almeno un quinquennio agli ispettori. Peraltro il Ministro per l'Africa Italiana, con suo provvedimento insindacabile, può restituirli, in qualunque tempo, all'Amministrazione da cui provengono.

Art. 2.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 26 del citato ordinamento scolastico, la retribuzione dovuta per le ore d'insegnamento prestate oltre l'orario d'obbligo, deve essere corrisposta nella misura stabilita per i supplenti e gli incaricati delle stesse discipline nei corrispondenti istituti del Regno, escluso l'aumento per servizio in Colonia.

Analogamente si applica il successivo art. 28 nei riguardi dei supplenti e degli incaricati che già siano dipendenti statali di ruolo.

Le somme che siano state eventualmente corrisposte per erronea interpretazione dei citati articoli 26 e 28, fino alla pubblicazione della presente legge, e delle quali non sia stato ancora effettuato il recupero, sono condonate.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 3 giugno 1940-XVIII, n. 720.

Modificazioni al R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 808, riguardante le indennità da corrispondere al personale militare e civile della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli articoli 1, 2, 4, 11 e 31 delle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile della Regia aeronautica, approvate con R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 808, con le aggiunte previste dalla legge 22 giugno 1939-XVII, n. 1169, sono sostituiti dai seguenti:

'Art. 1. - A) *Indennità di aeronavigazione normale.*

Agli ufficiali dell'Arma aeronautica — ruolo naviganti — nonchè agli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e delle altre Forze armate dello Stato, comandati nella Regia aeronautica in servizio aeronavigante, quando, essendone abilitati in dipendenza del conseguimento di brevetto aeronautico militare, siano in attività di volo, è dovuta, salvo il disposto del secondo comma del successivo art. 4, l'indennità mensile di aeronavigazione nella misura seguente:

1°) L. 875 dalla data del conseguimento del brevetto aeronautico militare;

2°) L. 950 o L. 1030 quando abbiano compiuto rispettivamente 15 o 20 anni di effettivo servizio aeronavigante, con percezione delle relative indennità e siano muniti di brevetto di pilota militare d'aeroplano.

Per l'attribuzione delle indennità nelle misure previste al n. 2, è necessario che l'ufficiale abbia compiuto, nel suindicato periodo di 15 o 20 anni, il numero minimo di ore di volo che sarà fissato dal Ministero dell'aeronautica e che non potrà comunque essere inferiore al numero complessivo di quelle che furono prescritte dallo stesso Ministero durante il detto periodo, ai fini del riconoscimento dell'attività di volo.

B) *Indennità mensile supplementare di aeronavigazione per servizi speciali.*

Agli ufficiali piloti che appartengono a speciali reparti denominati, con decreto ministeriale, di alta velocità e che svolgono normalmente attività aerea su apparecchi di alta velocità ed agli ufficiali piloti che appartengono ai reparti denominati, con decreto ministeriale, di navigazione stratosferica e che svolgono normalmente attività aerea a quote superiori ai metri 11.000, è dovuta in aggiunta alla normale indennità di aeronavigazione prevista dalla precedente lettera *A*) l'indennità mensile supplementare di L. 695.

Agli ufficiali piloti istruttori della scuola di volo senza visibilità è dovuta in aggiunta alla normale indennità di aeronavigazione prevista dalla precedente lettera *A*) l'indennità mensile supplementare di L. 310.

Le anzidette indennità mensili supplementari di aeronavigazione cessano col cessare della funzione per cui siano state assegnate.

Le norme per la corresponsione delle medesime indennità supplementari sono fissate con decreto da emanarsi dal Ministro per l'aeronautica, di concerto con quello per le finanze.

Art. 2. - A) *Indennità di pilotaggio normale.*

Ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, i quali si trovino nelle condizioni di cui al precedente art. 1, è dovuta l'indennità mensile di pilotaggio nella misura seguente:

1°) L. 875 dalla data del conseguimento del brevetto aeronautico militare;

2°) L. 950 o L. 1030 quando abbiano compiuto rispettivamente 15 o 20 anni di effettivo servizio aeronavigante con percezione delle relative indennità e siano muniti di brevetto di pilota militare d'aeroplano.

Per l'attribuzione delle indennità nelle misure previste dal n. 2 è necessario che il personale di cui sopra abbia compiuto, nel suindicato periodo di 15 o 20 anni, il numero minimo di ore di volo che sarà fissato dal Ministero dell'aeronautica e che non potrà essere comunque inferiore al numero complessivo di quelle che furono prescritte dallo stesso Ministero durante il detto periodo, ai fini del riconoscimento dell'attività di volo.

B) *Indennità mensile supplementare di pilotaggio per servizi speciali.*

Ai sottufficiali piloti, che appartengono a speciali reparti denominati, con decreto Ministeriale, di alta velocità e che svolgono normalmente attività aerea su apparecchi di alta velocità ed ai sottufficiali piloti che appartengono ai reparti denominati, con decreto Ministeriale, di navigazione stratosferica e che svolgono normalmente attività aerea a quote superiori ai metri 11.000, è dovuta, in aggiunta alla normale indennità di pilotaggio prevista dalla precedente lettera *A*), l'indennità mensile supplementare di L. 695.

Ai sottufficiali piloti istruttori della scuola di volo senza visibilità è dovuta, in aggiunta alla normale indennità di pilotaggio prevista dalla precedente lettera *A*), l'indennità mensile supplementare di L. 310.

Le anzidette indennità mensili supplementari di pilotaggio cessano col cessare della funzione per cui siano state assegnate.

Le norme per la corresponsione delle medesime indennità supplementari sono fissate con decreto da emanarsi dal Ministro per l'aeronautica, di concerto con quello per le finanze.

Art. 4. — Al personale militare che frequenta corsi di pilotaggio compreso quello che si svolge presso la Regia Accademia aeronautica, è dovuta, dalla data del conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano, fino a quella del conseguimento del brevetto militare aeronautico, l'indennità mensile di pilotaggio nella misura di L. 310.

Agli allievi dei corsi normali della Regia Accademia aeronautica, muniti del brevetto militare aeronautico, spetta l'indennità mensile di pilotaggio nella misura di L. 310 sino alla nomina a sottotenente e di L. 580 da tale nomina sino alla promozione a tenente.

Per la decorrenza amministrativa di tali indennità valgono le norme vigenti per la corresponsione degli stipendi.

Art. 11. — Agli ufficiali, ai sottufficiali e primi avieri appartenenti all'Arma aeronautica, ruolo specialisti, è dovuta, qualora abbiano l'obbligo continuativo di volo, l'indennità di volo di L. 230 mensili.

Agli ufficiali appartenenti al Corpo del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici è dovuta, qualora abbiano l'obbligo continuativo di volo, l'indennità di volo di L. 185 mensili.

Agli avieri scelti appartenenti all'Arma aeronautica, ruolo specialisti, è dovuta, qualora abbiano l'obbligo continuativo di volo, l'indennità di volo di L. 185 mensili.

Per la corresponsione delle suddette indennità è necessario che il personale indicato nel presente articolo si mantenga in attività di volo ai sensi dell'art. 3 del presente decreto; le indennità stesse sono cumulabili con qualsiasi altra indennità, eccetto con quella di aeronavigazione prevista dall'art. 1 per gli ufficiali piloti ed osservatori, con quella di pilotaggio prevista dall'art. 2 per i sottufficiali piloti e dall'art. 4 per il personale ammesso ai corsi di pilotaggio della Regia Accademia aeronautica e con quella di volo prevista dall'art. 12 per il personale militare e civile che compie voli nell'interesse del servizio.

Le indennità suddette sono conservate nei casi di inidoneità al volo per infermità e nei limiti previsti dagli articoli 7 ed 8; sono sospese nei casi di sospensione o di riduzione di assegni di cui all'art. 5 e sono ritenute e versate all'Opera nazionale per i figli degli aviatori, nei casi di punizioni disciplinari contemplati nello stesso art. 5.

Art. 31. — Le indennità, gli assegni, i compensi e i soprassoldi previsti dal presente decreto sono soggetti alle riduzioni previste dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, ad eccezione delle indennità di cui agli articoli 1, 2, 4 e 11, che debbono intendersi già depurate dalle riduzioni anzidette.

Art. 2.

L'importo delle indennità stabilite dalla presente legge quale risulta dopo detratte le ritenute di ricchezza mobile, complementare ed addizionale per le opere assistenziali è, per un quinto, destinato ad una forma di previdenza con modalità che saranno stabilite con successivo provvedimento da emanare ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Detta previdenza è obbligatoria per coloro che acquistino titolo alle indennità normali di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo indicate nell'art. 1 della presente legge, a partire dall'entrata in vigore della legge stessa. E' facoltativa per chi ne fruisce attualmente, nonchè per gli ufficiali appartenenti al Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, di cui al comma 2° dell'art. 11 sopracitato.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore a decorrere dal 1° aprile 1940-XVIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 16 giugno 1940-XVIII, n. 721.

Riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, di cui al R. decreto 6 gennaio 1936-XIV, n. 37, ed alla tabella annessa al R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1058, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2615, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli di cui alle tabelle A, B, C, D, E, F dell'allegato I alla presente legge.

I ruoli organici transitori del personale degli Uffici per gli affari di culto, approvati con R. decreto 24 settembre 1931-IX, n. 1326, e del personale di gruppo *A* della Direzione generale del Fondo per il culto, di cui alla tabella A del R. decreto 11 gennaio 1930-VIII, n. 29, sono sostituiti da quelli riportati nelle tabelle A e B dell'allegato II alla presente legge, ferme restando le disposizioni contenute nei commi 2°, 3° e 4° dell'art. 4 del R. decreto-legge 28 settembre 1933-XI, n. 1281, convertito nella legge 5 febbraio 1934-XII, num. 522.

Art. 2.

I funzionari del grado 5°, di cui alla tabella *A* dell'allegato I alla presente legge, ai quali compete la qualifica di viceprefetto, sono adibiti nelle sedi provinciali all'Ufficio di viceprefetto vicario; i funzionari del grado 6° della tabella medesima, ai quali compete la qualifica di viceprefetto ispettore, sono preposti nelle sedi provinciali al servizio ispettivo.

Sono abrogati gli articoli 3 e 5 del citato R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1058.

Art. 3.

Per il personale di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno è istituito il ruolo di gruppo *A* di cui alla tabella B dell'allegato I alla presente legge.

In corrispondenza ai posti coperti nei singoli gradi del ruolo di cui alla tabella B dell'allegato predetto, dovranno essere tenuti vacanti altrettanti posti, di grado rispettivamente uguale o superiore, nel ruolo di cui alla tabella C dell'allegato medesimo.

Per i posti di grado 5° la compensazione viene operata con posti di grado 6°.

Art. 4.

I posti di grado 8° del ruolo di gruppo *A* della carriera di ragioneria, sono conferiti agli impiegati di gruppo *B* della stessa carriera forniti di laurea, che rivestano almeno il grado 9°, e che superino le prove di apposito esame di concorso, secondo le norme ed i programmi che saranno fissati con decreto Reale, da emanare su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze, a mente dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Le promozioni ai gradi 7°, 6° e 5° del ruolo di gruppo *A* della carriera di ragioneria sono conferite in base alle disposizioni normali, di cui al Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.

Art. 5.

La nomina ai posti di coadiutore aggiunto della Biblioteca di cui alla tabella E dell'allegato I alla presente legge, è conferita a scelta del Ministro per l'interno fra il personale di gruppo *C* dell'Amministrazione stessa, che a giudizio unanime del Consiglio di amministrazione, possieda tutte le qualità necessarie per l'espletamento delle funzioni inerenti ai posti medesimi, che abbia compiuto un periodo di servizio di ruolo superiore ai dodici anni e che rivesta il grado 11° del gruppo *C* da almeno un anno.

La promozione al grado di coadiutore della Biblioteca è conferita mediante scrutinio per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione del personale, fra i coadiutori aggiunti in possesso dei prescritti requisiti, che abbiano compiuto, nel grado 10° del gruppo *C*, l'anzianità non inferiore a cinque anni.

E' abrogato l'articolo 3 del R. decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 555, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, num. 121.

Disposizioni transitorie.

Art. 6.

I periodi di anzianità di grado normalmente richiesti per l'avanzamento, sono ridotti alla metà per il periodo di tre anni dalla entrata in vigore della presente legge, per la promozione ai gradi 7° e 6° del ruolo di cui alla tabella A, ed ai gradi 7°, 6° e 5° del ruolo di cui alle tabelle B e C dell'allegato I alla presente legge.

Il periodo di anzianità di grado normalmente richiesto per la promozione al grado 5° della tabella A dell'allegato I alla presente legge, è ridotto alla metà per il periodo di un anno e sei mesi dalla data di cui al comma precedente.

Peraltro, in attuazione del presente articolo, nessun funzionario potrà conseguire più di una promozione.

Art. 7.

Nella prima attuazione della presente legge e fino al 31 dicembre 1944-XXIII, gli impiegati dei gradi 6°, 7° e 8° della carriera di ragioneria, i quali siano muniti di laurea, sono collocati, a giudizio insindacabile del Ministro per l'interno, sentito il Consiglio di amministrazione, e secondo l'ordine di anzianità di grado, nei corrispondenti gradi del ruolo di gruppo *A* di cui alla tabella B dell'allegato I alla presente legge.

Gli impiegati che non risultino in possesso dell'indicato requisito per il collocamento nel gruppo *A*, e quelli non giudicati meritevoli del passaggio a tale gruppo, sono inquadrati nei corrispondenti gradi di gruppo *B* della tabella C dell'allegato I alla presente legge, secondo l'ordine di anzianità.

I posti di grado 8° del ruolo di gruppo *A* della cennata tabella B, che nella prima attuazione della presente legge restino disponibili dopo i trasferimenti di cui al precedente primo comma, potranno essere conferiti, a giudizio insindacabile del Ministro per l'interno, sentito il Consiglio di amministrazione, agli impiegati i quali siano provvisti del diploma di laurea, e che, alla data della entrata in vigore della presente legge, già rivestano il grado 9° nel ruolo di gruppo *B* della carriera di ragioneria predetta.

Art. 8.

Ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per la promozione ai gradi 5°, 6° e 7° del ruolo di gruppo *A* della carriera di ragioneria, istituito con la presente legge, è valutabile anche il servizio prestato nel ruolo di provenienza col grado immediatamente inferiore a quello da conferire.

Art. 9.

Per i pubblici concorsi per esami, già indetti per reclutamento di personale al grado iniziale delle carriere di cui alle tabelle A, C e D dell'allegato I alla presente legge, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge stessa non sia scaduto il termine di mesi sei, stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, la facoltà prevista dal citato art. 3 potrà essere esercitata fino a non oltre la metà dei posti messi a concorso con ciascun bando.

Ai fini del precedente comma, detto termine è prorogato a due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, qualora scada entro gli indicati due mesi.

Art. 10.

I posti che, nella prima applicazione della presente legge, risulteranno disponibili nel grado iniziale di ciascuno dei ruoli di cui alle annesse tabelle A, C e D dell'allegato I, potranno, in ragione della metà, essere conferiti mediante un pubblico concorso per titoli, per ciascun ruolo, con la osservanza di tutte le altre disposizioni in vigore per la ammissione agli impieghi statali.

Con i relativi bandi saranno stabilite le norme per la composizione delle Commissioni giudicatrici, i titoli di studio da richiedere ai sensi dell'art. 16 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, i limiti massimi di età per l'ammissione ai singoli concorsi e le altre disposizioni eventualmente necessarie per l'espletamento dei medesimi.

I vincitori di detti concorsi presteranno servizio di prova per il periodo di almeno un anno, trascorso il quale saranno sottoposti, dal Consiglio di amministrazione, a scrutinio di merito per la conferma in servizio. L'ordine definitivo di collocamento in ruolo sarà determinato dalla graduatoria formata dal Consiglio ed approvata con decreto del Ministro per l'interno.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Art. 11.

Le promozioni ai posti di consigliere di 2ª classe (grado 8°, gruppo *A*), e di primo ragioniere (grado 9°, gruppo *B*) del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, disponibili alla data della entrata in vigore della presente legge, saranno conferite, in primo luogo, rispettivamente ai primi segretari e segretari, ed ai ragionieri e viceragionieri che abbiano ottenuto la idoneità in precedenti concorsi per merito distinto, in base alle relative graduatorie di merito e che abbiano raggiunta la anzianità stabilita per l'ammissione agli esami di idoneità.

Tali promozioni saranno disposte con riserva di anzianità a favore di coloro che avranno diritto di precedere in ruolo, in base alla graduatoria unica di cui all'art. 42 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, che sarà formata appena espletato l'esame di idoneità, al quale avrebbero potuto partecipare i funzionari indicati nel precedente comma: la riserva di anzianità sarà sciolta col decreto di nomina dei vincitori dell'esame di idoneità medesimo.

I funzionari che conseguano la promozione al grado di consigliere di 2ª classe in base alle disposizioni contenute nel primo comma del presente articolo non potranno essere scrutinati, per la promozione al grado di consigliere di 1ª classe, fino a quando non saranno scrutinabili, per compiuto periodo di permanenza nel grado 8°, i consiglieri di 2ª classe che, pur essendo stati promossi successivamente al grado 8°, li precedano in ruolo.

Gli altri posti vacanti alla data dell'entrata in vigore della presente legge, nei gradi indicati nel primo comma del presente articolo, saranno conferiti in base alle disposizioni normali, fatta eccezione per quanto dispone il successivo art. 12.

Art. 12.

Per l'ammissione al primo concorso per esami di merito distinto che, dopo l'entrata in vigore della presente legge, sarà bandito per la promozione al grado 8° della carriera amministrativa ed al grado 9° della carriera di ragioneria, l'anzianità normalmente richiesta è ridotta di due anni.

I vincitori di tale concorso conseguiranno la promozione solo al compimento della prescritta anzianità normale: coloro, invece, che non vincano detto concorso ma vi riportino i punti necessari per superare gli esami di idoneità, saranno collocati, secondo le norme dell'art. 42, ultimo comma, del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, nella graduatoria degli idonei del primo esame di idoneità bandito dopo che essi abbiano raggiunta l'anzianità per parteciparvi.

Qualora, in applicazione del precedente comma le promozioni dei vincitori del concorso non abbiano luogo nell'ordine della graduatoria di esame, le promozioni stesse saranno conferite con riserva di anzianità rispetto agli altri vincitori che non abbiano ancora compiuto il periodo necessario.

I funzionari che vengano promossi consiglieri di 2ª classe, con riserva di anzianità ai sensi del presente articolo, non potranno essere scrutinati per la promozione al grado di consigliere di 1ª classe, fino a quando non siano scrutinabili, per compiuto periodo di permanenza nel grado 8°, anche i consiglieri di 2ª classe che, quantunque promossi successivamente a quest'ultimo grado in base ai precedenti commi, li precederanno in ruolo.

Art. 13.

Il concorso di cui al precedente articolo ed il primo esame di idoneità, che dopo l'entrata in vigore della presente legge, sarà bandito per la promozione al grado 8° della carriera amministrativa ed al grado 9° della carriera di ragioneria, potranno essere indetti prima della scadenza del termine fissato dall'ultimo comma dell'art. 21 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 14.

Nei primi tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, possono essere assunti in servizio, nel limite della metà dei posti complessivamente disponibili alla data suindicata nel ruolo del personale subalterno, di cui alla annessa tabella *F* dell'allegato I, inservienti avventizi, alle condizioni e col trattamento di cui al Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108, e successive modificazioni.

In relazione alla graduale copertura dei cennati posti di ruolo dovrà effettuarsi il licenziamento degli avventizi di cui al precedente comma, nella misura occorrente a mantenere il loro quantitativo nei limiti dei posti complessivamente disponibili nel ruolo del personale subalterno, secondo la tabella suddetta.

Art. 15.

Nella prima applicazione della presente legge, uno dei posti di vice direttore dell'Ufficio telegrafico e cifra sarà conferito, a scelta del Ministro per l'interno, fra gli impiegati di ruolo del gruppo *C*, grado 10°, delle amministrazioni statali, che abbiano compiuto un periodo di servizio superiore a undici anni.

La nomina al posto predetto sarà, inoltre, subordinata al giudizio unanime del Consiglio di amministrazione del personale sulla idoneità del prescelto all'adempimento delle funzioni proprie del posto medesimo.

Art. 16.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno disposte le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 16 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

ALLEGATO I

Ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno

Tabella A

CARRIERA AMMINISTRATIVA - (Gruppo *A*).

Grado	Denominazione	Numero dei posti
2°	Governatore di Roma	1
4°	Vicegovernatore di Roma	2
4°	Segretario generale del Governatorato di Roma	1
3°	Capo della polizia	1
3°	Prefetti di 1ª classe	55 (*a*)
4°	Prefetti di 2ª classe	55 (*a*)
5°	Viceprefetti	135
6°	Viceprefetti ispettori	145
7°	Capo Ufficio studi per la demografia e la razza	1
7°	Consiglieri di 1ª classe	417
8°	Consiglieri di 2ª classe	
9°	Primi segretari	179
10°	Segretari	358
11°	Vice segretari	
	Totale	1350

(*a*) Più il numero dei prefetti di 1ª e 2ª classe a disposizione a norma dell'art. 102 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Tabella B

CARRIERA DI RAGIONERIA - (Gruppo *A*).

Grado	Denominazione	Numero dei posti
5°	Ispettori superiori di ragioneria di 1ª classe	2
6°	Ispettori superiori di ragioneria di 2ª classe	9
7°	Ragionieri capi di 1ª classe	21
8°	Ragionieri capi di 2ª classe	25
	Totale	57

Tabella C

CARRIERA DI RAGIONERIA - (Gruppo *B*).

Grado	Denominazione	Numero dei posti
6°	Ispettori superiori di ragioneria di 2ª classe	17 (*a*)
7°	Ragionieri capi di 1ª classe	112 (*a*)
8°	Ragionieri capi di 2ª classe	147 (*a*)
9°	Primi ragionieri	266 (*a*)
10°	Ragionieri	293
11°	Vice ragionieri	
	Totale	835

(*a*) Salvo le vacanze per l'applicazione dell'articolo 3 della presente legge.

Tabella D

CARRIERA D'ORDINE - (Gruppo *C*).

Grado	Denominazione	Numero dei posti
9°	Archivisti capi	91
10°	Primi archivisti	217
11°	Archivisti	263
12°	Applicati	537
13°	Alunni d'ordine	142
	Totale	1250

Tabella E

PERSONALE DELL'UFFICIO TELEGRAFICO E CIFRA
PERSONALE DELLA BIBLIOTECA - (Gruppo *C*).

Grado	Denominazione	Numero dei posti
8°	Direttori dell'Ufficio telegrafico e cifra	1
9°	Vicedirettori dell'Ufficio telegrafico e cifra	2
9°	Coadiutori della Biblioteca	2
10°	Coadiutori aggiunti della Biblioteca	2
	Totale	7

Tabella F

PERSONALE SUBALTERNO.

Denominazione	Numero dei posti
Commesso capo	1
Primi commessi	17
Commessi e uscieri capi	297
Uscieri	243
Inservienti	172
Totale	730

ALLEGATO II

Ruoli organici transitori del personale addetto ai Servizi di culto

Tabella A

PERSONALE ADDETTO AGLI AFFARI DI CULTO - (Gruppo *A*).

Grado	Denominazione	Numero dei posti
5°	Ispettori generali	2
6°	Direttori d'ufficio di 1ª classe	6
7°	Direttori d'ufficio di 2ª classe	10
8°	Consiglieri	16
9°	Primi segretari	15
10°	Segretari	15
11°	Vicesegretari	
	Totale	64

(Gruppo *B*).

Grado	Denominazione	Numero dei posti
6°	Ispettori superiori di ragioneria	2
7°	Ragionieri capi di 1ª classe	7
8°	Ragionieri capi di 2ª classe	9
9°	Primi ragionieri	15
10°	Ragionieri	13
11°	Viceragionieri	
	Totale	46

(Gruppo *C*).

Grado	Denominazione	Numero dei posti
9°	Archivisti capi	3
10°	Primi archivisti	8
11°	Archivisti	9
12°	Applicati	20
13°	Alunni d'ordine	8
	Totale	48

(*Personale subalterno*).

Denominazione	Numero dei posti
Primo commesso	1
Uscieri capi	2
Uscieri	9
Inservienti	6
Totale	18

Tabella B

PERSONALE DEL FONDO PER IL CULTO - (Gruppo *A*).

Grado	Denominazione	Numero dei posti
5°	Ispettore generale	1
6°	Direttori capi divisione	4
7°	Capi sezione	8
8°	Consiglieri	10
9°	Primi segretari	11
10°	Segretari	5
11°	Vicesegretari	
	Totale	39

REGIO DECRETO 13 maggio 1940-XVIII, n. 722.

Approvazione delle convenzioni 15 marzo 1940 per due tronchi della funivia del Breuil (Cervinia): Museroche-Plan Maison (Piano Sant'Umberto) e Plan Maison (Piano Sant'Umberto)-Plateau Rosà (Piano Rosa).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110;

Visto il R. decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526;

Udita la Reale Commissione delle funicolari aeree e terrestri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate e rese esecutorie le due convenzioni stipulate il 15 marzo 1940-XVIII fra il delegato del Ministro per le comunicazioni, in rappresentanza dello Stato, ed il legale rappresentante della Società anonima « Cervino » per la concessione senza sussidio governativo, della costruzione e dell'esercizio dei due tronchi della funivia del Breuil (Cervinia): Museroche-Plan Maison (Piano Sant'Umberto) e Plan Maison (Piano Sant'Umberto)-Plateau Rosà (Piano Rosa).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *giugno* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, *foglio* 114. — MANCINI

REGIO DECRETO 24 maggio 1940-XVIII, n. 723.

Modificazione del rango già assegnato nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche ai Consiglieri ed al Procuratore generale della Corte dei conti, ai Consiglieri ed ai Sostituti procuratori generali di Corte d'appello, ed ai Vice procuratori generali e Primi referendari della Corte dei conti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 16 dicembre 1927-VI, n. 2210, e successive modificazioni, sull'ordine delle precedenze tra le varie cariche e dignità a Corte e nelle funzioni pubbliche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le seguenti cariche vengono collocate come appresso nelle categorie e nelle classi dell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche, approvato con R. decreto 16 dicembre 1927-VI, n. 2210, e successive modificazioni, cessando dal rango ad essi prima assegnato:

— Consiglieri e Procuratore generale della Corte dei conti: categoria VI, classe 7ª, dopo i Consiglieri e Sostituti procuratori generali della Corte di cassazione;

— Consiglieri e Sostituti procuratori generali di Corte di appello: categoria VII, classe 5ª, dopo il Segretario generale ed i Primi referendari del Consiglio di Stato;

— Vice procuratori generali e Primi referendari della Corte dei conti: categoria VII, classe 5ª, dopo i Consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte di appello.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *giugno* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, *foglio* 115. — MANCINI

REGIO DECRETO 6 giugno 1940-XVIII, n. 724.

Approvazione di nuove tabelle organiche del personale delle Biblioteche pubbliche governative e delle Regie soprintendenze bibliografiche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla tabella annessa al R. decreto 23 giugno 1938-XVI, n. 1037, concernente il ruolo organico del personale delle Biblioteche pubbliche governative, è sostituita la tabella annessa al presente decreto, vistata d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 30. — MANCINI

Ruolo del personale delle Biblioteche pubbliche governative e delle Regie soprintendenze bibliografiche

Gruppo A.

Grado	Qualifica	Numero dei posti	
5°	Ispettori generali bibliografici	2	
6°	Ispettori superiori bibliografici	2	
6°	Bibliotecari direttori di 1ª classe	9	
7°	Bibliotecari direttori di 2ª classe	10	
7°	Conservatore Biblioteca di storia moderna e contemporanea	1	
8°	Bibliotecari capi	30	
9°	Bibliotecari	32	
10°	Bibliotecari aggiunti	34	
			120

Gruppo B.

Grado	Qualifica	Numero dei posti	
9°	Ordinatori principali	32	
10°	Primi ordinatori	46	
11°	Ordinatori		
			78

Gruppo C.

Grado	Qualifica	Numero dei posti	
9°	Coadiutori principali	8	
10°	Primi coadiutori	23	
11°	Coadiutori	38	
12°	Assistenti	68	
13°	Aiutanti	18	
			155

Personale subalterno.

Qualifica	Numero dei posti	
Custodi capi	40	
Custodi	84	
		124

Personale sussidiario (non di ruolo).

Qualifica	
Fattorini	160

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO 27 maggio 1940-XVIII.
Sostituzione del presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Mantova.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165;
Visto il R. decreto 17 settembre 1936-XIV, col quale il cav. ing. Guido Scalori venne nominato presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Mantova;
Considerato che il cav. ing. Guido Scalori ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente;
Ritenuto che occorre ora provvedere alla nomina del nuovo presidente dell'Istituto in parola;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ing. Giuseppe Masotto è nominato presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Mantova in sostituzione del cav. ing. Guido Scalori, dimissionario.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Il decreto stesso avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

SERENA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1940-XVIII
Registro n. 12 *Lavori pubblici, foglio n.* 142.

(2425)

REGIO DECRETO 6 giugno 1940-XVIII.
Varianti ai Regi decreti 16 novembre 1939-XVIII e 23 marzo 1940-XVIII riguardanti il rimorchiatore « Emma ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 16 novembre 1939-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1939-XVIII, registro n. 14 Marina, foglio n. 74, col quale venivano temporaneamente inscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria dragamine, alcune navi requisite per esigenze delle Forze armate;
Visto il R. decreto 23 marzo 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1940-XVIII, registro n. 5 Marina, foglio n. 259, col quale venivano radiate dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato navi mercantili requisite già temporaneamente inscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, col citato R. decreto 16 novembre 1939-XVIII;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nei Regi decreti 16 novembre 1939-XVIII, e 23 marzo 1940-XVIII, nella parte riguardante rispettivamente la inscrizione e la radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato del rimorchiatore *Emma* di stazza lorda tonn. 53,60, inscritto al Compartimento marittimo di Terranova Pausania, alle parole « di proprietà dell'armatore Rum Antonio, con sede a Porto Torres » sono sostituite le altre « di pro-

prietà di Virdis Filippo fu Francesco, con sede a Costa Torres ».

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

CAVAGNARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1940-XVIII
Registro n. 8 Marina, foglio n. 411. — COLONNA

(2454)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1940-XVIII.

Sostituzione di un membro della Commissione centrale delle imposte.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 32 del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XVI, n. 1639;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2394;

Visto il proprio decreto 22 ottobre 1937-XV (registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1937-XV, registro n. 10 Finanze, foglio n. 355), col quale è stata costituita per il quadriennio 29 ottobre 1937-28 ottobre 1941 la Commissione centrale per le imposte;

Ritenuto che il comm. dott. Leopoldo Caliendo, consigliere di Corte di cassazione, membro della Commissione predetta ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni del comm. dott. Leopoldo Caliendo ed in sua sostituzione è nominato membro della Commissione centrale delle imposte il gr. uff. dott. Galizia Vincenzo, consigliere di Corte di cassazione.

Roma, addì 19 giugno 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(2459)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1940-XVIII.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1939-40.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 24 settembre 1931-IX, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932-X, n. 269, e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939-XVII, n. 880;

Visto il decreto interministeriale 25 ottobre 1938-XVI, con il quale venne approvato lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1939-40;

Visto i decreti interministeriali 12 settembre 1939-XVII, 13 febbraio 1940-XVIII, 30 aprile 1940-XVIII, con i quali vennero apportate variazioni allo stato di previsione anzidetto;

Considerata la necessità di apportare altre variazioni al bilancio stesso;

Decreta:

E' approvata l'annessa tabella, con la quale sono apportate alcune variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1939-40.

Roma, addì 9 giugno 1940-XVIII

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1939-40.

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Proventi della contribuzione di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925-III, n. 232 . . . . L. 50.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 1. — Retribuzioni ed assegni al personale straordinario . . . . L. 50.000

Roma, addì 9 giugno 1940-XVIII

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(2460)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 3 giugno 1940-XVIII.

Approvazione dell'acquisto del terreno necessario per la costruzione della Casa della G.I.L. di Brunico (Bolzano).

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che, allo scopo di far sorgere in Brunico (Bolzano) la Casa del balilla, la cessata O.N.B. era venuta nella determinazione di acquistare dall'Ospedale civile di quella città per il complessivo importo di L. 30.000, l'appezzamento di terreno di mq. 6000 sito in Brunico alla particella fondaria 580/2 formata in base al tipo di frazionamento del 10 aprile 1936;

Considerato che il comune di Brunico si era accollato il pagamento integrale dell'importo suddetto per cui l'O.N.B. praticamente riceveva in donazione il terreno di cui trattasi;

Considerata la utilità dell'operazione;

Considerato che l'O.N.B. con R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XV, n. 2566, è stata assorbita dalla G.I.L.;

Veduti i documenti catastali e ipotecari;

Veduto l'atto di compravendita in data 26 febbraio 1937-XV, n. 6863 di repertorio, a rogito dott. Gualtiero Lucchi, notaio in Brunico, registrato a Brunico il 6 marzo

1937-XV, n. 120, vol. V, mod. I, iscritto il 24 ottobre 1939-XVII nelle p.t. 156 II e 630 II del C.C. di Brunico in base al decreto d.d. 23-10 G.N. 434/39 dell'Ufficio del libro fondiario presso la Regia pretura di Brunico;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, su citato;

Decreta:

L'acquisto, come sopra disposto, del suolo necessario per la costruzione della Casa della G.I.L. di Brunico è approvato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 giugno 1940-XVIII

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
MUTI

(2443)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 3 giugno 1940-XVIII.

Approvazione della donazione alla G.I.L. dell'immobile destinato a palestra ginnastica in Brembate (Bergamo).

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che, allo scopo di far sorgere in Brembate (Bergamo) una palestra ginnastica quel Comune era venuto nella determinazione di donare alla cessata O.N.B. uno stabile di recente costruzione, compresa l'area sottostante e circostante, situato in comune di Brembate, via per Marne, senza numero, composto di un fabbricato ad uso palestra ginnastica e servizi annessi, di numero quattro vani, compreso il salone principale, il tutto costruito su parte del mappale 537 del comune censuario di Brembate Sotto e precisamente sulla porzione che frazionato ed escorporato assumerà il numero 537 sub *b*), seminativo arborato di are 03.57;

Considerata l'opportunità di accettare tale donazione;

Considerato che l'O.N.B. con R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566, è stata assorbita dalla G.I.L.;

Veduti i documenti catastali e ipotecari;

Veduto l'atto di donazione in data 6 maggio 1935-XIII, n. 9668 di repertorio, a rogito dott. Ettore Gamba, notaio in Bergamo, registrato a Bergamo il 14 maggio 1935-XIII al n. 2372, vol. 179, mod. I;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, su citato;

Decreta:

La donazione, come sopra disposta, dell'immobile destinato a palestra ginnastica di Brembate è approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 giugno 1940-XVIII

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
MUTI

(2442)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 3 giugno 1940-XVIII.

Approvazione della donazione alla G.I.L. del terreno adibito a campo sportivo in Mompeo (Rieti).

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che, allo scopo di far sorgere in Mompeo (Rieti) una campo sportivo per uso di quelle organizzazioni giovanili, l'avv. Baranello Guido donò alla cessata O.N.B. una porzione di terreno pascolivo sito in territorio di detto comune, al voc. Chiesola, partita 744, n. 217 di mappa, della superficie di mq. 1100 circa e precisamente la porzione di terreno delimitata dalla strada di accesso al paese da due lati, proprietà parrocchiale e con la rimanente proprietà del donante;

Considerata l'opportunità di accettare tale donazione;

Considerato che l'O.N.B. con R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566, è stata assorbita dalla G.I.L.;

Veduto l'atto di donazione in data 13 ottobre 1934-XII a rogito dott. Vittorio Guadagni, notaro in Rieti, registrato a Rieti il 18 gennaio 1940-XVIII al n. 855, vol. 127, ivi trascritto il 19 stesso mese al vol. 260 reg. ord. n. 138, vol. 806 reg. form. n. 115;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, suriportato;

Decreta:

La donazione, come sopra disposta, del terreno necessario per il campo sportivo di Mompeo è approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 giugno 1940-XVIII

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
MUTI

(2441)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizio fonotelegrafico

Si comunica che il 20 giugno 1940-XVIII è stato attivato il posto fonotelegrafico comunale di Villa Gobbi frazione di Castellalto in provincia di Teramo.

(2467)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare una donazione

Con decreto del Ministro per l'interno in data 4 giugno 1940-XVIII, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare dalla Banca nazionale del lavoro, la donazione di L. 200.000 da servire per il compimento della Casa della Madre e del Bambino in Pontecorvo.

(2461)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 7 dal 1° al 15 aprile 1940-XVIII

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico			
Bari	Modugno	B	—	1
Id.	Ruvo di Puglia	B	—	1
Brescia	Pompiano	B	—	1
Id.	Rudiano	B	—	1
Brindisi	Mesagne	B	—	1
Foggia	Lucera	O	1	—
Id	San Marco in Lamis	E	1	—
Frosinone	Alatri	B	—	2
Id.	Pontecorvo	B	—	1
Livorno	Cecina	B	—	1
Matera	Pomarico	Cap	—	2
Modena	Medolla	B	—	2
Nuoro	Siniscola	Cap	—	1
Pola	Dignano d'Istria	B	—	1
Roma	Roma	B	—	1
Salerno	Auletta	B	1	—
Id.	Sarno	B	1	—
Id.	Tramonti	B	—	1
Id.	Valva	B	—	1
Terni	Calvi dell'Umbria	B	—	1
			4	19
	Carbonchio sintomatico.			
Cagliari	San Vito	B	—	1
Campobasso	Campochiaro	B	—	1
Sassari	Monti	B	—	1
Viterbo	Tuscania	B	—	1
			—	4
	Afta epizootica.			
Agrigento	Ribera	B	10	—
Id.	Canicatti	B	5	—
Id.	Agrigento	O	3	—
Alessandria	Alessandria	B	—	6
Id.	Bistagno	B	2	—
Id.	Carbonara Scrivia	B	—	2
Id.	Casale Monferrato	B	4	2
Id.	Castelletto Merli	B	3	—
Id.	Cassine	B	—	2
Id.	Costa Vescovato	B	3	—
Id.	Gavi	B	2	—
Id.	Novi Ligure	B	1	—
Id.	Pasturana	B	2	—
Id.	Rocca Grimalda	B	—	1
Id.	Ricaldone	B	3	1
Id.	Sale	B	—	3
Id.	S. Salvatore Monferrato	B	2	1
Id.	Sardigliano	B	—	4
Id.	Tortona	B	—	3
	Segue: Afta epizootica			
Alessandria	Villalvernia	B	2	1
Aosta	Bairo Torre	B	2	1
Id.	Borgomasino	B	1	1
Id.	Castel Verres	B	—	3
Id.	Fiorano Canavese	B	—	1
Id.	Lilliana	B	1	1
Id.	Pedanea	B	1	2
Id.	Vistrorio	B	—	2
Arezzo	Bibbiena	B	4	—
Id.	Castel Focognano	B	3	—
Id.	Castel San Nicolò	B	2	1
Id.	S. Giovanni Valdarno	B	2	1
Asti	Aramengo	B	—	1
Id.	Asti	B	1	4
Id.	Calliano	B	—	1
Id.	Camerano Casasco	B	—	1
Id.	Castagnole Monferrato	B	—	1
Id.	Casorzo	B	—	1
Id.	Castello di Annone	B	1	1
Id.	Cossombrato	B	1	—
Id.	Frinco	B	—	3
Id.	Grazzano Badoglio	B	—	1
Id.	Incisa Scapaccino	B	—	1
Id.	Moncucco Torinese	B	—	1
Id.	Montiglio	B	1	1
Id.	Nizza Monferrato	B	—	2
Id.	Refrancore	B	2	—
Id.	Rocca d'Arazzo	B	1	—
Id.	San Damiano d'Asti	B	—	3
Id.	Scandeluzza	B	2	1
Id.	San Martino Alfieri	B	—	1
Id.	Mombercelli	B	1	—
Id.	Moncalvo	B	2	—
Id.	Vigliano d'Asti	B	1	—
Id	Villa Corsione	B	2	—
Bari	Andria	B	2	5
Id.	Corato	B	15	1
Id.	Molfetta	B	2	—
Id.	Palo del Colle	B	1	—
Bergamo	Almè con Villa	B	1	2
Id.	Arzago d'Adda	B	—	1
Id.	Capriate San Gervasio	B	—	1
Id.	Caravaggio	B	—	1
Id.	Centrisola	B	—	1
Id.	Cisano Bergamasco	B	—	1
Id.	Cividate al Piano	B	—	1
Id.	Costa di Monticelli	B	—	4
Id.	Covo	B	1	—
Id.	Gorlago	B	—	1
Id.	Marne	B	—	2
Id.	Riviera d'Adda	B	—	3
Id.	Stezzano	B	—	1
Id	Trescore Balneario	B	1	2
Bologna	Castenaso	B	1	1
Id	Castello di Serravalle	B	1	—
Id.	Castel Maggiore	B	1	1
Id.	Crespellano	B	2	1
Id.	San Pietro in Casale	B	3	—
Id.	Crevalcore	B	3	3
Id.	Anzola dell'Emilia	B	1	—
Id.	Bazzano	B	2	—
Id.	Budrio	B	2	2
Id.	Galliera	B	3	1
Id.	Persiceto	B	1	1
Id	Zola Predosa	B	—	1
Id.	Imola	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica.*				
Bologna	Bologna	B	—	1
Id.	Castel D'Aiano	B	—	1
Bolzano	Appiano	BS	—	2
Brescia	Acquafredda	B	1	—
Id.	Bagnolo Mella	B	—	1
Id.	Barbariga	B	2	—
Id.	Brescia	B	2	1
Id.	Calcinato	B	—	1
Id.	Calvisano	B	1	2
Id.	Castrezzato	B	—	1
Id.	Cazzago S. Martino	B	2	—
Id.	Chiari	B	—	1
Id.	Cigole	B	—	4
Id.	Cologne	B	—	2
Id.	Desenzano del Garda	B	1	—
Id.	Esine	B	—	1
Id.	Lonato	B	1	1
Id.	Manerba	B	—	1
Id.	Manerbio	B	—	1
Id.	Muscoline	B	—	1
Id.	Nuvolento	B	1	—
Id.	Padenghe	B	—	1
Id.	Remedello	B	—	1
Id.	Roncadello	B	1	—
Id.	Rovato	B	—	1
Id.	Rudiano	B	—	1
Id.	Travagliato	B	—	1
Id.	Trenzano	B	1	1
Id.	Verolanuova	B	—	1
Brindisi	Carovigno	O	2	—
Catanzaro	Catanzaro	B	—	2
Id.	Foroleto Antico	B	2	—
Id.	Nicastro	BO	1	—
Como	Albavilla	B	5	1
Id.	Airuno	B	1	—
Id.	Cantù	B	—	1
Id.	Carimate	B	4	—
Id.	Castiglione d'Intelvi	B	—	3
Id.	Eupilio	B	—	1
Id.	Gravedona	B	—	1
Id.	Inverigo	B	—	3
Id.	Lieto Colle	B	1	—
Id.	Lurate Caccivio	B	—	2
Id.	Mandello del Lario	B	—	1
Id.	Margno	B	4	2
Id.	Mariano Comense	B	5	—
Id.	Molteno	B	2	—
Id.	Nibionno	B	2	—
Id.	Oggiono	B	—	1
Id.	Olgiate Comasco	B	1	—
Id.	Tavernerio	B	2	—
Id.	Valmorea	B	—	1
Cremona	Acquanegra Cremonese	B	—	1
Id.	Cappella de' Picenardi	B	—	1
Id.	Casalmaggiore	B	—	1
Id.	Cicognolo	B	1	—
Id.	Genivolta	B	1	—
Id.	Gussola	B	2	—
Id.	Piadena	B	—	1
Id.	Pieve S. Giacomo	B	—	1
Id.	Scandolara Ripa d'Oglio	B	—	1
Id.	Soncino	B	1	—
Id.	Ticengo	B	—	1
Id.	Vailate	B	1	—
Id.	Vescovato	B	—	1
Cuneo	Alba	B	—	4
Id.	Borgo S. Dalmazzo	B	1	—
Id.	Briaglia	B	—	1
Id.	Briga Marittima.	B	—	1
Id.	Busca	B	5	5
Id.	Caraglio	B	1	—
Id.	Carru	B	—	2
Id.	Cavallermaggiore	B	—	1
Id.	Costigliole Saluzzo	B	—	2
Id.	Cuneo	B	1	1
Id.	Frassino	B	1	—
Id.	Fossano	B	1	1
Id.	Limone Piemonte	B	—	1
Id.	Marene	B	—	1
Id.	Melle	B	1	—
Id.	Pianfei	B	1	—
Id.	Priocca	B	—	2
Id.	Racconigi	B	—	1
Id.	Revello	B	—	4
Id.	S. Michele Mondovì	B	—	1
Id.	Savigliano	B	—	1
Id.	Villanova Mondovì	B	1	—
Id.	Villar S. Costanzo	B	2	1
Id.	Vinadio	B	3	—
Ferrara	Argenta	B	—	1
Id.	Ferrara	B	—	5
Firenze	Cerreto Guidi	B	—	1
Fiume	Villa del Nevoso	B	—	2
Id.	Fiume	B	—	1
Forlì	Rimini	B	1	—
Genova	Davagna	B	7	—
Id.	Genova	B	13	9
Id.	Lavagna	B	1	5
Id.	Lumarzo	B	13	—
Id.	Mignanego	B	—	2
Id.	Moconesi	B	=	1
Id.	Montebruno	B	1	—
Id.	Propata	B	6	—
Id.	S. Colombano Certenoli	B	5	—
Id.	Savignone	B	—	1
Id.	Torriglia	B	1	—
Gorizia	Aidussina	B	1	—
Id.	Rifembergo	B	1	—
Imperia	Pontedassio	B	1	—
Id.	Borghetto di Arroscia	B	1	—
Livorno	Cecina	B	1	—
Id.	Colle Salvetti	B	—	2
Lucca	Lucca	B	—	1
Id.	Massarosa	B	—	1
Messina	Castroreale	B	2	—
Id.	Novara di Sicilia	B	4	2
Id.	Santa Teresa di Riva	B	2	2
Id.	Tripi	B	1	1
Milano	Abbiategrasso	B	—	1
Id.	Besana in Brianza	B	—	2
Id.	Bussero	B	—	1
Id.	Camairago	B	1	—
Id.	Castano Primo	B	—	1
Id.	Cornate d'Adda	B	1	—
Id.	Gaggiano	B	1	1
Id.	Gessate	B	—	1
Id.	Mediglia	B	1	—
Id.	Milano	B	2	2
Id.	Monza	B	1	—
Id.	Opera	B	1	—

Segue: *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Milano	Rescaldina	B	1	—
Id.	Rodano	B	—	1
Id.	San Fiorano	B	1	—
Modena	Carpi	B	—	1
Id.	Castelfranco dell'Emilia	B	1	—
Id.	Castelnuovo Rangone	B	—	1
Id.	Formigine	B	1	—
Id	Modena	B	3	1
Id.	Novi di Modena	B	1	—
Id.	Pavullo nel Frignano	B	1	1
Id.	San Cesario sul Panaro	B	1	—
Id.	San Felice sul Panaro	B	—	1
Id.	Soliera	B	3	—
Id.	Zocca	B	1	—
Novara	Novara	B	—	1
Id.	Agrate Conturbia	B	1	2
Id.	Barengo	B	—	1
Id.	Bellinzago Novarese	B	2	—
Id.	Borgomanero	B	1	1
Id.	Borgo Ticino	B	1	—
Id.	Castelletto sopra Ticino	B	1	1
Id.	Cavaglio d'Agogna	B	—	1
Id.	Crodo	B	2	—
Id.	Gattico	B	—	2
Id.	Granozzo con Monticello	B	1	—
Id.	Premia	B	2	—
Id.	Vinzaglio	B	—	1
Padova	Albignasego	B	1	1
Id.	Arre	B	—	1
Id.	Borgoricco	B	1	—
Id.	Cadoneghe	B	2	—
Id.	Candiana	B	—	2
Id.	Carceri	B	—	1
Id.	Carmignano di Brenta	B	5	11
Id.	Casale di Scodosia	B	—	4
Id.	Cittadella	B	—	1
Id.	Este	B	—	3
Id.	Gazzo	B	6	3
Id.	Grantorto	B	27	6
Id.	Granze	B	—	1
Id.	Legnaro	B	—	1
Id.	Limena	B	—	2
Id.	Lozzo Atestino	B	—	4
Id.	Megliadino S. Fidenzio	B	—	3
Id.	Mestrino	B	1	3
Id.	Montagnana	B	—	2
Id.	Ospedaletto Euganeo	B	—	1
Id.	Padova	B	1	1
Id.	Piacenza d'Adige	B	1	—
Id.	Piazzola sul Brenta	B	13	4
Id.	Piombino Dese	B	1	1
Id.	Ponte San Nicolò	B	1	—
Id.	Rubano	B	1	—
Id.	Saletto	B	7	—
Id.	S. Giorgio delle Pertiche	B	2	—
Id.	San Giorgio in Bosco	B	1	—
Id.	San Martino di Lupari	B	—	1
Id.	San Pietro in Gù	B	1	—
Id.	Santa Giustina in Colle	B	1	1
Id.	S. Margherita d'Adige	B	1	—
Id.	S. Angelo di P. di Sacco	B	—	1
Id.	Sant'Urbano	B	2	—
Id.	Tombolo	B	—	1
Id.	Tribano	B	1	—
Id.	Urbana	B	14	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Padova	Veggiano	B	1	—
Id.	Vigodarzero	B	2	—
Id.	Vigonza	B	4	[illegible]
Id.	Villa del Conte	B	7	[illegible]
Id.	Villafranca Padovana	B	—	1
Pavia	Bastida Pancarana	B	1	—
Id.	Bressana Bottarone	B	—	1
Id.	Casei Gerola	B	—	2
Id.	Castana	B	1	—
Id.	Castelletto di Branduzzo	B	1	—
Id.	Corana	B	1	—
Id.	Cornale	B	1	—
Id.	Corvino San Quirico	B	—	1
Id.	Gambolò	B	—	1
Id.	Godiasco	B	—	1
Id.	Montalto Pavese	B	—	1
Id.	Mortara	B	1	—
Id.	Ottobiano	B	—	1
Id.	Pancarana	B	—	1
Id.	Pieve del Cairo	B	—	1
Id.	Pizzale	B	—	1
Id.	Pometo	B	1	—
Id.	Ponte Nizza	B	1	—
Id.	Rivanazzano	B	—	1
Id.	Robbio	B	1	1
Id.	S. Maria della Versa	B	1	—
Id.	Tromello	B	1	—
Id.	Valle Lomellina	B	—	1
Id.	Vigevano	B	—	2
Id.	Voghera	B	—	2
Id.	Volpara	B	1	—
Id.	Zavattarello Valverde	B	3	—
Parma	Calestano	B	—	5
Id.	Corniglio	B	—	2
Id.	Fontanellato	B	—	2
Id.	Fontevivo	B	—	1
Id.	Fornovo di Taro	B	—	5
Id.	Langhirano	B	—	—
Id.	Lesignano de' Bagni	B	—	1
Id.	Noceto	B	1	—
Id.	San Secondo Parmense	B	—	1
Id.	Solignano	B	—	1
Id.	Terenzo	B	—	12
Id.	Trecasali	B	—	2
Perugia	Perugia	B	—	1
Pesaro Urbino	Sassocorvaro	B	—	1
Piacenza	Agazzano	B	—	2
Id.	Besenzone	B	1	—
Id.	Bobbio	B	1	—
Id.	Borgonovo Val Tidone	B	—	1
Id.	Caorso	B	1	1
Id.	Castelvetro Piacentino	B	3	1
Id.	Castel S. Giovanni	B	—	3
Id.	Gragnano Trebbiense	B	3	4
Id.	Piacenza	B	2	—
Pisa	Laiatico	B	1	—
Id.	Lari	B	3	—
Id.	Pisa	B	2	1
Id.	San Giuliano Terme	B	—	1
Pistoia	Montale	B	1	—
Ravenna	Lugo	B	1	1
Id.	Conselice	B	—	1
Id.	Massa Lombarda	B	—	1
Reggio Calabria	Melito di Porto Salvo	B	1	—
Id.	Platì	B	10	—

Segue: *Afta epizootica*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Reggio Calabria	Gerace Superiore	B	2	—
Reggio Emilia	Casalgrande	B	1	2
Id.	Bagnolo in Piano	B	—	2
Id.	Scandiano	B	2	3
Id.	Rubiera	B	3	2
Id.	Correggio	B	—	2
Id.	Campegine	B	—	2
Id.	Castellarano	B	—	2
Id.	Albinea	B	—	1
Rieti	Rieti	B	—	1
Roma	Roma	B	2	1
Salerno	Pontecagnano Faiano	O	1	—
Siracusa	Augusta	B	5	—
Id.	Carlentini	B O	2	—
Id.	Palazzolo Acreide	B	—	6
Id.	Siracusa	B O	1	1
Sondrio	Delebio	B	—	1
Id.	Villa di Tirano	B	1	—
Terni	Amelia	B	4	—
Id.	Narni	B	3	—
Id.	Terni	B	5	—
Torino	None	B	1	—
Id.	Pecetto	B	1	—
Id.	Moncalieri	B	1	3
Id.	Torino	B	3	—
Id.	Brusasco Cavagnolo	B	2	—
Id.	Riva presso Chieri	B	3	—
Id.	Chieri	B	1	—
Id.	Poirino	B	6	2
Id.	Gassino Torinese	B	1	—
Id.	Pancalieri	B	2	—
Id.	Leini	B	3	1
Id.	Castagnole Piemonte	B	1	—
Id.	Carmagnola	B	1	1
Id.	Verolengo	B	1	—
Id.	Rubiana	B	1	—
Id.	Cumiana	B	2	3
Id.	Rivalta di Torino	B	1	—
Id.	Barbania	B	1	—
Id.	Villafranca Sabauda	B	1	—
Id.	Pinerolo	B	4	—
Id.	Perosa Argentina	B	1	—
Id.	Pinasca	B	1	—
Id.	Druento	B	1	—
Id.	Val della Torre	B	—	1
Trento	Cavedine	B	—	4
Id.	Madruzzo	B	—	8
Id.	Mezzano Imer	B	—	1
Id.	Ora	B	—	3
Id.	Storo	B	2	—
Id.	Strigno	B	3	1
Id.	Terlago	B	—	3
Id.	Trento	B	—	2
Id.	Vezzano	B	3	1
Id.	Vigolo Vattaro	B	5	1
Treviso	Breda di Piave	B	1	—
Id.	Castelfranco Veneto	B	4	1
Id.	Cison di Valmarino	B	—	15
Id.	Colle Umberto	B	1	—
Id.	Conegliano	B	1	2
Id.	Montebelluna	B	—	1
Id.	Pederobba	B	8	5
Id.	Preganziol	B	1	—
Id.	Riese	B	—	1
Id.	San Fior	B	1	—
Treviso	San Vendemiano	B	3	2
Id.	Susegana	B	—	2
Id.	Trevignano	B	1	—
Id.	Vazzola	B	—	1
Id.	Vedelago	B	2	1
Id.	Villorba	B	—	1
Id.	Vittorio Veneto	B	—	1
Trieste	Muggia	B	2	2
Id.	San Dorligo della Valle	B	4	—
Id.	Trieste	B	1	—
Udine	Buia	B	1	1
Id.	Chiusaforte	B	—	9
Id.	Dignano	B	—	3
Id.	Polcenigo	B	1	—
Id.	San Quirino	B	4	3
Id.	Sedegliano	B	1	4
Id.	Tarcento	B	1	1
Id.	Treppo Grande	B	2	—
Id.	Verzegnis	B	—	1
Varese	Angera	B	5	—
Id.	Busto Arsizio	B	—	1
Id.	Cabiaglio	B	1	—
Id.	Cairate	B	—	2
Id.	Casale Litta	B	—	1
Id.	Cassano Magnago	B	—	1
Id.	Castiglione Olona	B	1	—
Id.	Castronno	B	1	—
Id.	Comerio	B	1	—
Id.	Cuvio	B	1	—
Id.	Gavirate	B	—	1
Id.	Gazzada Schianno	B	1	3
Id.	Gorla Maggiore	B	—	1
Id	Ferno	B	—	1
Id	Ispra	B	5	—
Id.	Morazzone	B	1	—
Id.	Luino	B	—	1
Id	Oggiona con S. Stefano	B	1	—
Id.	Porto Ceresio	B	—	1
Id.	Samarate	B	—	1
Id.	Saronno	B	—	1
Id.	Sesto Calende	B	2	—
Id.	Sumirago	B	1	1
Id.	Taino	B	1	—
Id.	Varese	B	2	—
Id.	Viggiù	B	1	1
Venezia	Campolongo Maggiore	B	—	1
Id.	Gruaro	B	1	—
Id.	Mira	B	1	—
Id.	Portogruaro	B	1	—
Id.	Pramaggiore	B	1	—
Id.	S. Michele Tagliamento	B	—	1
Id.	Venezia	B	—	1
Verona	Albaredo d'Adige	B	1	—
Id.	Belfiore	B	3	—
Id.	Bevilacqua-Boschi	B	—	1
Id.	Bovolone	B	—	1
Id.	Bussolengo	B	1	—
Id.	Buttapietra	B	1	—
Id.	Caldiero	B	—	1
Id.	Castelnuovo di Verona	B	—	1
Id.	Cerea	B	—	1
Id.	Gazzo Veronese	B	1	—
Id.	Isola Rizza	B	1	1
Id.	Legnago	B	5	—
Id.	Nogara	B	2	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: Afta epizootica			
Verona	Oppeano	B	—	2
Id.	Peschiera del Garda	B	1	—
Id.	Ronco all'Adige	B	2	—
Id.	Roverchiara	B	1	—
Id.	San Giovanni Lupatoto	B	1	—
Id.	S. Ambrogio Valpolicella	B	—	1
Id.	San Pietro di Morubio	B	—	1
Id.	Sona	B	2	—
Id.	Velo Veronese	B	1	—
Id.	Villafranca di Verona	B	1	—
Vicenza	Albettone	B	—	2
Id.	Arzignano	B	—	1
Id.	Camisano Vicentino	B	10	4
Id.	Isola Vicentina	B	—	1
Id.	Grisignano di Zocco	B	—	3
Id.	Grumolo delle Abbadesse	B	2	3
Id.	Longara	B	2	1
Id.	Pozzoleone	B	1	—
Id.	Quinto Vicentino	B	5	1
Id.	Rosà	B	1	1
Id.	San Germano dei Berici	B	—	1
Id.	Torri di Quartesolo	B	4	2
Id.	Villaverla	B	—	1
			633	554
	Malrossino dei suini.			
Brescia	Pralboino	S	—	1
Id.	Calcinato	S	—	1
Cosenza	Rose	S	—	4
Padova	Legnaro	S	1	—
Perugia	Perugia	S	10	—
Trento	Egna	S	—	1
Id.	Predazzo	S	—	1
Viterbo	Monteromano	S	1	—
			12	8
	Peste e setticemia dei suini.			
Arezzo	Arezzo	S	2	—
Ascoli Piceno	Sant'Elpidio a Mare	S	2	—
Bologna	Bologna	S	1	—
Campobasso	Santa Croce di Magliano	S	—	1
Cremona	Casalmaggiore	S	1	—
Forlì	Forlì	S	1	—
Frosinone	Ceccano	S	1	—
Id.	Anagni	S	2	—
Modena	Concordia sulla Secchia	S	—	1
Id.	Fiorano Modenese	S	—	1
Id.	Nonantola	S	—	1
Id.	S. Cesario sul Panaro	S	—	1
Nuoro	Aritzo	S	—	2
Padova	Villa del Conte	S	1	—
Perugia	Perugia	S	10	—
Piacenza	Lugagnano Val d'Arda	S	1	—
Id.	Piacenza	S	1	—
Ravenna	Ravenna	S	—	1
Reggio Emilia	Cavriago	S	—	1
Id.	Bibbiano	S	—	1
Roma	Roma	S	1	—
Sassari	Villanova Monteleone	S	—	1
Teramo	Campli	S	—	1
Vicenza	Gambellara	S	—	1
			24	13
	Morva.			
Modena	Modena	E	—	1
			—	1
	Farcino criptococcico.			
Catania	Acireale	E	2	—
Id.	Giarre	E	3	—
Id.	Mascali	E	—	1
Id.	Scordia	E	1	—
Foggia	Ascoli Satriano	E	2	—
Messina	Brolo	E	3	—
Salerno	Amalfi	E	1	—
Id.	Cava de' Tirreni	E	1	—
Id.	Eboli	E	3	—
Id.	Minori	E	1	—
Id.	Montecorvino Rovella	E	3	—
Id.	Pontecagnano Faiano	E	1	—
Id.	San Cipriano Picentino	E	1	—
Id.	Serre	E	7	5
Id.	Tramonti	E	1	—
Id.	Vietri sul Mare	E	1	—
Siracusa	Pachino	E	—	1
Trapani	Alcamo	E	4	—
Id.	Campobello di Mazara	E	1	—
Id.	Camporeale	E	7	—
Id.	Castellammare del Golfo	E	1	—
Id.	Marsala	E	2	1
Id.	Poggioreale	E	1	—
Id.	Santa Ninfa	E	1	—
Id.	Trapani	E	2	1
			50	9
	Rabbia.			
Benevento	Piana di Caiazzo	Can	—	1
Chieti	Tornareccio	Can	—	1
Fiume	Castel-Jablanizza	Can	—	2
Foggia	Biccari	Can	1	—
Id.	Orta Nova	Can	1	—
Id.	San Marco in Lamis	Can	1	—
Reggio Calabria	Melito di Porto Salvo	Cap	—	1
Roma	Roma	Can	—	1
Salerno	Cava de' Tirreni	Can	1	—
Id.	Fisciano	Can	1	—
Id.	Montecorvino Rovella	Can	1	—
Id.	Rofrano	Can	1	—
Id.	San Cipriano Picentino	Can	1	—
Id.	San Mango Piemonte	Can	—	1
Id.	Vietri sul Mare	Can	1	—
			9	7
	Rogna			
Ancona	Fabriano	O	9	—
Aquila	Anversa degli Abruzzi	O	1	—
Id.	Castel di Sangro	O	1	—
Benevento	Foiano di Val Fortore	O	1	—
Foggia	Apricena	O	1	—
Id.	Castelluccio Valmaggiore	O	1	—
Id.	Id.	Cap	1	—
Frosinone	Filettino	O	1	—
Matera	Pomarico	O	7	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue: *Rogna.*			
Perugia	Foligno	O	—	1
Id.	Nocera Umbra	O	1	—
Id.	Trevi	O	1	1
Pesaro Urbino	Apecchio	O	2	2
Id.	Cagli	O	—	1
Potenza	Forenza	O	—	1
Roma	Roma	O	1	1
Salerno	San Giovanni a Piro	O	1	—
Id.	Laurino	O	—	1
Taranto	Ginosa	O	—	2
Terni	Amelia	O	3	—
Trapani	Poggioreale	E	1	—
Viterbo	Tarquinia	O	3	—
Id.	Tuscania	O	1	—
Id.	Viterbo	O	1	—
			38	10
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.				
Catania	Castiglione di Sicilia	O	2	—
Id.	Catania	O	1	—
Id.	Linguaglossa	O	1	1
Id.	Randazzo	O	1	—
Enna	Piazza Armerina	O	3	—
Roma	Roma	O	1	—
Siracusa	Sortino	O	—	1
Trapani	Mazara del Vallo	O	—	2
			9	4
	Aborto epizootico.			
Alessandria	Predosa	B	1	—
Id.	Tortona	B	—	1
Bergamo	Brignano Gera d'Adda	B	—	1
Bologna	Molinella	B	1	—
Id.	Crevalcore	B	—	1
Id.	Baricella	B	—	1
Cuneo	Guarene	B	—	1
Ferrara	Ferrara	B	—	4
Id.	Migliarino	B	—	1
Id.	Poggio Renatico	B	—	1
Forlì	Cesena	B	2	—
Id.	Rimini	B	2	—
Novara	Novara	B	3	—
Id.	Caltignaga	B	1	—
Id.	Vinzaglio	B	1	—
Padova	Ponte Longo	B	—	1
Reggio nell'Emilia	Toano	B	—	2
Id.	Reggio nell'Emilia	B	—	1
Roma	Roma	B	3	—
Salerno	Battipaglia	B	8	—
Udine	MalborghettoValbruna	B	—	1
Id.	Sutrio	B	1	—
Id.	Tolmezzo	B	1	—
			24	16

(2036)

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Tubercolosi bovina			
Bari	Casamassima	B	1	—
Id.	Molfetta	B	7	1
Ferrara	Ferrara	B	—	4
Id.	Migliarino	B	—	1
Ravenna	Brisighella	B	—	2
			8	8
	Diarrea dei vitelli.			
Salerno	Battipaglia	B	1	—
			1	—
	Influenza del cavallo.			
Chieti	Cupello	E	2	—
Id.	Istonio	E	—	1
			2	1
	Colera dei polli.			
Nuoro	Orotelli	P	—	8
			—	8

RIEPILOGO

dal 1° al 15 aprile 1940-XVIII - N. 7

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
		Con casi di malattie		
1	Carbonchio ematico	13	20	23
2	Carbonchio sintomatico	4	4	4
3	Afta epizootica	54	497	1187
4	Malrossino dei suini	6	8	20
5	Peste e setticemia dei suini	18	24	37
6	Morva	1	1	1
7	Farcino criptcoccico	6	25	59
8	Rabbia	7	15	16
9	Rogna	15	23	48
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	5	8	13
11	Aborto epizootico	12	23	40
12	Tubercolosi bovina	1	1	1
13	Diarrea dei vitelli	1	1	1
14	Influenza dei cavalli	1	2	3
15	Colera dei polli	1	1	8

B bovina; Buf bufalina; O ovina: Cap caprina; S suina: E equina; P pollame; Can, canina; Fl felina.

N.B. — I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita** Elenco N. 21

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4 mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. N. 4,50 %	7344	9 —	*Garan* Clelia di Raimondo, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Sanluri (Cagliari).	*Garau* Clelia di Raimondo, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	603	14 —	*Liceri* Pietro di Diamante, domiciliato a Quarona (Novara).	*Ciceri* Pietro di Diamante, domiciliato a Quarona Novara).
Id.	20375 59599 81836 89855 123074 129905 133286 141051 141285	56 — 38,50 392 — 52,50 56 — 66,50 52,50 45,50 94,50	Foschini Giuseppe, Alberto Teresa, Bianca e *Maria* di Francesco, minori sotto la patria potestà del padre, domiciliati a Napoli.	Foschini Giuseppe, Alberto Teresa, Bianca e *Maria-Rosaria*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	658823	21 —	Obertino Maria-Anna fu Pietro, moglie di *Rastello Bogin Giovanni*, dom. a Pont Canavese (Torino).	Obertino Maria-Anna fu Pietro, moglie di *Rastel Bogino Giovanni-Battista*, domiciliata a Pont Canavese (Torino).
Id.	729986	35 —	Obertino Marianna fu Pietro, moglie di Rastel *Bogin Giovanni*, domiciliata a Pont Canavese (Torino).	Obertino Marianna fu Pietro, moglie di Rastel *Bogino Giovanni-Battista*, domiciciato a Pont Canavese (Torino).
Id.	659492	105 —	*Rastello Bogin Giovanni* fu Gio Battista, domiciliato a Pont Canavese (Torino).	*Rastel Bogino Giovanni-Battista* fu Gio Battista, dom. a Pont Canavese (Torino).
Id.	729985 737571	70 — 52,50	Rastel *Bogin Giovanni* fu *Giovanni*, domiciliato a Pont Canavese (Torino).	Come sopra.
Id.	730489	35 —	Rastel *Bogin Giovanni* fu Giov-Battista, domiciliato a Pont Canavese (Torino).	Come sopra.
Cons. 3,50 % (902)	1747	332,50	Lissi Pio fu Carlo, domiciliato a Torino, con usufrutto vitalizio a favore di *Forno* Maria fu Tommaso, ved. Lissi.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di *Furno* Maria, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	168053	45,50	*Giunta Carmela Domenica* fu Francesco, moglie di *Di Giunta Napoli* Francesco, domiciliata in Troina (Catania).	*Giunta Polizzi Carmela* fu Francesco, moglie di *Giunta* Francesco, domiciliata in Troina (Catania).
Red. 3,50 %	19809	35 —	*Di Giunta Napoli* Carmela-*Domenica* fu Francesco, ved. di *Di Giunta Napoli* Francesco, domiciliata in Troina.	Come sopra.
Id.	117439	350 —	*Marzullo* Sebastiano fu Filippo, domiciliato a Menciuffi Melia (Messina).	*Mazzullo* Sebastiano fu Filippo, ecc., come contro.
B. Tes. 5 % (941) Serie VI	1858	725 —	Carcavallo Fiammetta fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Sdruscia Ines di *Andrea* ved. Carcavallo.	Come contro, minore sotto la patria potestà della madre Sdruscia Ines di *Amedeo* ved. Carcavallo.
Serie VII	1884	300 —	Come sopra.	Come sopra.
Serie VIII	974	50 —	Come sopra.	Come sopra.
Serie IX	1080	250 —	Come sopra.	Come sopra.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. N. 4,50 %	12079	225 —	Dulbecco *Luigia* fu Antonio, nubile, dom. a Caramagna Ligure (Porto Maurizio).	Dulbecco *Maria-Antonia-Giovanna* fu Antonio, *moglie di Lagorio Giuseppe-Silvestro fu Vincenzo*, dom. in Imperia-Caramagna, *vincolato per dote della titolare.*
Red. 3,50 %	337836	63 —	Binelli Olga fu *Gio-Battista, nubile*, dom. a Torino.	Binelli Olga fu *Battista, minore sotto la patria potestà della madre Rolle Teresa di Giacomo, ved. di Binelli Battista*, dom. in Torino.
Id.	303429	525 —	*Perrini* Pietro fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Miccolis *Maria-Giovanna* ved. *Perrini*, dom. in Noci (Bari).	*Perrino* Pietro fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Miccolis *Giovanna* ved. *Perrino*, dom. in Noci (Bari).
Rendita 5 %	76665	3.600 —	Sudriè *Giulio, Umberto*, Emilia e Ida fu Luigi, eredi indivisi di Sudriè Luigi, dom. a Roma, con l'usufrutto a Carboni Clito-Mario, dom. a Roma.	Sudriè *Giulio-Umberto*, Emilia e Ida fu Luigi, eee., come contro.
Cons. 3,50 %	124960	87,50	Chiabra *Attilia* di Antonio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino.	Chiabra *Antonietta-Attilia-Faustina-Adelaide* di Antonio, ecc., come contro.
Id.	701193	56 —	Momigliano Aronne fu Emanuele, dom. in Torino, con usufrutto a Barni Carolina fu Filippo, ved. di Carasso *Giovanni Michele*, domiciliato a Torino.	Come contro, con usufrutto a Barni Carolina fu Filippo, ved. di Carasso *Gaspare-Michele*, dom. a Torino.
Red. 3,50 %	119777	210 —	Bertoldi Silvio di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Valperga (Torino), con usufrutto a Bertoldi Giuseppe fu *Antonio*, dom. a Valperga (Torino).	Come contro, con usufrutto a Bertoldi Giuseppe fu *Antonino*, dom. a Valperga (Torino).
Cons. 3,50 %	163518 214550 232135 264248 326349 528078	2.100 — 700 — 700 — 700 — 700 — 7.350 —	Cantoni Amalia fu Israele, moglie di Orvieto *Samuele*, dom. a Firenze.	Cantoni Amalia fu Israele, moglie di Orvieto *Samuele-Leone*, dom. a Firenze.
Id.	459310	875 —	Cantoni Amalia fu Israele, moglie di *Leone Samuele Orvieto*, dom. a Firenze, ipotecata per cauzione a favore della pia Casa Israelitica di ricovero e d'industria di Mantova.	Come la precedente, ipotecata come contro.
Id.	699402	437,50	Cantoni Amalia fu Israele, ved. di Orvieto *Leone*, dom. a Firenze, ipotecata come sopra.	Cantoni Amalia fu Israele, ved. di Orvieto *Samuele Leone*, dom a Firenze, ipotecata come sopra.
Id.	658422	5.600 —	Cantoni Amalia fu Israele, ved. di Orvieto *Leone Samuel*, dom. in Firenze.	Cantoni Amalia fu Israele, ved. di Orvieto *Samuele Leone*, dom. in Firenze.
Id.	658421 658420	525 — 7.140 —	Orvieto Adolfo fu *Leone-Samuel*, dom. in Firenze.	Orvieto Adolfo fu *Samuele-Leone*, dom. in Firenze.
Id.	478448	3,50	Jona Jair fu *Leone*, dom. in Acqui (Alessandria), ipotecato per cauzione dovuta dal titolare quale tesoriere dell'Ente comunale di assistenza di Terzo (ex Congregazione di carità di Terzo).	Jona Jair fu *Abram-Leone*, dom. in Acqui, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	139728	21 —	Campus *Giuseppe* fu Antonio, dom. a Lucca.	Campus *Antonio-Giuseppe* fu Antonio, dom. a Lucca.
Id.	188092	42 —	Campus *Anton-Giuseppe* fu Antonio, dom. a Lucca.	Campus *Antonio-Giuseppe* fu Antonio, dom. a Lucca.
Cons. 3,50 %	430714	787,50	Di Lustro *Egiziaca* fu Gaetano, moglie di Tozzi Francesco-Saverio di Alessandro, dom. in Napoli, vincolato per dote della titolare.	Di Lustro *Maria-Egiziaca* fu Gaetano, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 17 giugno 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2319)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 28 giugno 1940-XVIII . N. 145

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	448,30
Argentina (Peso carta)		4,25
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	44,83
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	—	—
Olanda (Fiorino)	—	—
Polonia (Zloty)	—	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7503
Romania (Leu) conto globale	13,9431	—
Romania (Leu) id speciale	12,1212	—
Romania (Leu) id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—

Rendita 3,50 % (1906)	75,15
Id. 3,50 % (1902)	70,65
Id. 3,00 % Lordo	50,675
Id. 5 % (1935)	94,775
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72,525
Id. Id. 5 % (1936)	95,625
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,65
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1941	99,975
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	93,725
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	93,725
Id. Id. 5 % - Id. 1944	96,65

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI ALESSANDRIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visto il proprio decreto n. 228 San. in data 5 gennaio 1939, col quale fu bandito un pubblico concorso per titoli ed esami per sette posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Alessandria al 30 novembre 1938;

Visto i decreti prefettizi pari numero in data 25 marzo 1939 e 27 luglio 1939, con i quali venivano prorogati i termini di detto concorso al 30 settembre 1939;

Visto il decreto 25 gennaio 1940 del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'Interno, col quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto il decreto prefettizio n. 21973 San. in data 4 marzo 1940 relativo all'ammissione delle candidate;

Vista la graduatoria delle candidate formulate dalla Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto l'art. 69 del testo unico leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria delle candidate al concorso in epigrafe così formulate·

1. Salvarezza Maria . . . . . . con punti 61,875
2. Timo Maddalena . . . . . . » 58,875
3. Dubuis Augusta . . . . . . » 57,125
4. Gatti Antonietta . . . . . . » 56,50
5. Perfumo Santina . . . . . . » 55,875
6. Brotto Amelia . . . . . . » 55,562
7. Scotti Rina . . . . . . » 54,625
8. Bruno Giovanna . . . . . . » 54
9. Parodi Emilia . . . . . . » 53,375
10. Barigazzi Maria . . . . . . » 53,064
11. Amelotti Adriana . . . . . . » 52,375
12. Scarabello Luigina . . . . . » 52,312
13. Dalerba Maria . . . . . . » 52,187
14. Marchetti Margherita . . . . . » 52,125
15. Picchetta Giovanna . . . . . » 52,031
16. Mignano Margherita . . . . . » 51,750
17. Botto Rosa, coniugata . . . . . » 51,25
18. Brigada Ofelia, nubile . . . . . » 51,25
19. Macciò Margherita . . . . . » 50,625
20. Nosenzo Assunta . . . . . . » 50,50
21. Paventa Francesca . . . . . . » 50,125
22. Parodi Caterina . . . . . . » 49,812
23. Porta Amabile . . . . . . » 49,656
24. Romussi Esterina . . . . . . » 49,562
25. Piccardo Iolanda . . . . . . » 49,375
26. Persano Maria . . . . . . » 49,25
27. Manardo Angela . . . . . . » 49,125
28. Zacchini Maria . . . . . . » 48,437
29. Celoria Angela . . . . . . » 48,25
30. Gaffoglio Maria . . . . . . » 48,125
31. Lucotti Leonina . . . . . . » 47,625
32. Ombra Adelaide, coniugata con un figlio » 47,50
33. Debellis Anna, coniugata . . . . » 47,50
34. Gambino Maria . . . . . . » 47,187
35. Avio Maria . . . . . . » 46,687
36. Brunetti Attilia . . . . . . » 46,625
37. Canegallo Luigina . . . . . . » 46,25
38. Mosagna Agostina . . . . . » 45,750
39. Corrado Annetta . . . . . . » 44,125
40. De Andrea Alda . . . . . . » 38,437

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel bollettino della Prefettura, e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 11 giugno 1940-XVIII

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visto il proprio decreto pari numero e data col quale è stata approvata la graduatoria delle candidate al concorso per sette posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1938;

Esaminate le domande delle candidate; l'art. 69 del testo unico leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici del concorso per le sedi a fianco di ciascuna indicata le seguenti candidate:

1. Salvarezza Maria, per la condotta comunale di Novi Ligure;
2. Timo Maddalena, per la condotta comunale di Molare;
3. Dubuis Augusta, per la condotta consorziale Camagna-Conzano;
4. Gatti Antonietta per la condotta comunale di Ricaldone;
5. Perfumo Santina, per la condotta comunale di Viguzzolo;
6. Brotto Amelia, per la condotta comunale di Cassinelle;
7. Scotti Rina, per la condotta comunale di Cuccaro Monferrato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel bollettino della Prefettura, e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 11 giugno 1940-XVIII

Il Prefetto.

(2361)

REGIA PREFETTURA DI CATANIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visti i verbali rassegnati dalla Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1938;

Ritenuto che la predetta Commissione in base alle risultanze dell'esame dei titoli e della prova orale ha formato la graduatoria delle candidate risultate idonee secondo l'ordine della votazione conseguita;

Visti l'art. 69 del testo unico 27 dicembre 1934, n. 1265, e l'art. 55 R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito delle candidate idonee nel concorso per tre posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1938:

1. Gaudio Vincenza di Giacomo . . . con punti 53.75/100
2. Zuccalà Gesualda di Giovanni . . . » 53 —/100
3. Reitano Iolanda di Matteo . . . » 52 —/100
4. German Angela di Giuseppe . . . » 51,87/100
5. Messina Carmela fu Vincenzo . . . » 51,25/100
6. Zappalà Concetta di Antonino . . . » 49,37/100
7. Tanteri Barbara di Eugenio . . . » 49,34/100
8. Palilla Nunzia di Salvatore . . . . » 49 —/100
9. Golino Antonina di Salvatore . . . » 47,62/100
10. Lombardo Lucia di Carmelo . . . . » 45,31/100

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Catania, addì 12 giugno 1940-XVIII

Il prefetto: CIAMPANI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il proprio decreto di ugual numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee nel concorso per tre posti di ostetrica condotta vacanti della Provincia al 30 novembre 1938;

Ritenuto che occorre provvedere alla dichiarazione delle candidate vincitrici per ciascuno dei posti messi a concorso, secondo l'ordine della graduatoria e per le sedi che ciascuna candidata avrà indicato per prima nell'ordine delle preferenze e fino alla attribuzione di tutti i posti messi a concorso;

Visti gli articoli 69 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici ai posti di ostetrica condotta vacanti e messi a concorso al 30 novembre 1938 secondo l'indicazione accanto a ciascuna segnata:

1. Gaudio Vincenza di Giacomo per il posto di ostetrica condotta di Caltagirone;
2. Zuccalà Gesualda di Giovanni per il posto di ostetrica condotta di Raddusa;
3. Reitano Iolanda di Matteo per il posto di ostetrica condotta di Randazzo.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Catania, addì 12 giugno 1940-XVIII

Il prefetto: CIAMPANI

(2393)

REGIA PREFETTURA DI LA SPEZIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Visto il proprio decreto 30 dicembre 1938-XVII, col quale è stato bandito il concorso per quattro posti di ostetrica condotta, vacanti nei Comuni della provincia al 30 novembre 1938;

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto Ministeriale 25 gennaio 1940,

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta, vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1937:

1. Pierucci Emma in Menconi . . . punti 58,219-50
2. Fresco Maria Gorizia . . . . . » 56,312-50
3. Peruzzi Amalia in Regoli . . . . » 53,531-50
4. Frezza Elda . . . . » 51,750-50
5. Sacchelli Dina . . . . » 51-50
6. Biggi Leda . . . . » 46,875-50

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e pubblicato per giorni otto consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

La Spezia, addì 13 giugno 1940-XVIII

Il prefetto: MARTINA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Visto il proprio decreto di pari numero e data, col quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti risultate idonee nel concorso per quattro posti di levatrice condotta vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1938;

Tenuto presente l'ordine della graduatoria ed esaminate le domande delle concorrenti per quanto concerne l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, esse hanno inteso di concorrere;

Considerato che la candidata Fresco Maria Gorizia ha preventivamente dichiarato di non accettare la nomina per le sedi messe a concorso e la candidata Sacchelli Dina quella di Maissana;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso nelle premesse citato e designate per la nomina ad ostetriche nelle sedi a fianco di ciascuna di esse indicate:

1. Pierucci Emma in Menconi, per la sede di Follo;
2. Peruzzi Amalia in Regoli, per la sede di Consorzio Beverino-Pignone;
3. Frezza Elda, per la sede di Calice al Cornoviglio;
4. Biggi Leda, per la sede di Maissana.

I podestà dei Comuni interessati sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel foglio annunzi legali della Provincia, ed affisso all'albo pretorio dei Comuni e della Prefettura, per otto giorni consecutivi.

La Spezia, addì 13 giugno 1940-XVIII

Il prefetto: MARTINA

(2363)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.